

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.2.2014
C(2014) 595 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea {COM(2013) 197 final} e si scusa per il ritardo con cui risponde.

La proposta della Commissione mira, analogamente alla decisione del Consiglio 2010/252/UE che essa intende sostituire, a definire chiare regole per il pattugliamento congiunto coordinato da Frontex per quanto riguarda l'intercettazione, la ricerca e il soccorso e lo sbarco, al fine di garantire l'efficienza di queste operazioni marittime. Essa garantisce la tutela dei diritti fondamentali e contiene disposizioni sull'applicazione del principio di non respingimento nelle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime.

La Commissione si compiace che il Senato della Repubblica consideri la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e riconosca l'adeguatezza del suo fondamento giuridico. Inoltre, apprezza le osservazioni del Senato della Repubblica secondo cui la proposta migliora il quadro normativo entro il quale opera il dispositivo nazionale di sorveglianza delle frontiere marittime e introduce una distinzione chiara tra localizzazione, intercettazione e ricerca e soccorso. Il Senato della Repubblica riconosce inoltre l'importanza del piano operativo come strumento legale vincolante per tutte le operazioni di sorveglianza delle frontiere e non solo per gli interventi rapidi.

Pur esprimendosi favorevolmente sulla proposta della Commissione, il Senato della Repubblica solleva una questione in merito all'articolo 10 della proposta, in particolare il paragrafo 3 concernente lo sbarco dopo l'intercettazione in alto mare, il quale stabilisce che, fatta salva la garanzia della protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento (articolo 4), "lo sbarco può avvenire nel paese terzo da cui l'imbarcazione era partita; ove ciò non sia possibile, lo sbarco avviene nello Stato membro ospitante". Secondo

*Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

il Senato della Repubblica, tale disposizione rischia di compromettere il principio di solidarietà su cui sono fondate le operazioni di soccorso. Di conseguenza, esso ritiene che in tal caso lo sbarco dovrebbe avvenire nello Stato competente per la regione di ricerca e soccorso in cui è eseguita l'operazione di soccorso.


Nella sua proposta, la Commissione affronta la questione dello sbarco in termini tanto di intercettazione quanto di soccorso. Relativamente allo sbarco dopo l'intercettazione, l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, stabilisce il luogo in cui lo sbarco deve avvenire dopo l'adozione delle misure d'intercettazione di cui agli articoli 6, 7 e 8. Di conseguenza, per quanto riguarda l'intercettazione nelle acque territoriali o nella zona contigua (articolo 10, paragrafo 2), lo sbarco avviene nello Stato membro costiero. Inoltre, per quanto riguarda l'intercettazione in alto mare (articolo 10, paragrafo 3), purché sia garantita la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto del principio di non respingimento, lo sbarco può avvenire nel paese terzo da cui l'imbarcazione era partita; ove ciò non sia possibile avviene nello Stato membro ospitante.

L'articolo 10, paragrafo 4, della proposta riguarda lo sbarco dopo il soccorso. Tale disposizione riflette i problemi pratici e giuridici che sussistono quando si affronta la questione dello sbarco dopo il soccorso, in particolare nell'ambito delle operazioni marittime coordinate da Frontex. Essa stabilisce le procedure e i fattori da tenere in considerazione nella ricerca di un luogo sicuro e rafforza la cooperazione necessaria tra gli Stati membri e il centro di coordinamento del soccorso competente per la ricerca e il soccorso nella regione in cui avviene l'operazione di soccorso al fine di garantire lo sbarco rapido ed efficace.

Poiché l'articolo 10, paragrafo 3, della proposta riguarda soltanto lo sbarco dopo l'intercettazione in alto mare e non il soccorso, e lo sbarco dopo un'operazione di soccorso è trattato separatamente all'articolo 10, paragrafo 4, la Commissione ritiene che la formulazione dell'articolo 10 non comprometta il principio di solidarietà su cui si basano le operazioni di soccorso.

Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle preoccupazioni espresse nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica italiana.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Maroš Šefcovič
Vicepresidente